RIFORMA COSTITUZIONALE, LE RAGIONI DEL NO ”TRADISCE INTENZIONI COSTITUENTE”

31 Luglio 2016



L’AQUILA – Si procede spediti verso il mese di ottobre, quando gli italiani potranno andare a votare per un referendum costituzionale che approverà o respingerà la riforma della costituzione che porta il nome di Maria Elena Boschi, ministro senza portafoglio per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento con delega all’attuazione del Programma di Governo nel Governo di Matteo Renzi.

E i fronti del sì e del no continuano a sfidarsi.

AbruzzoWeb.it, per il fronte del no, ospita, tra gli altri, il secondo dei quattro interventi di Giuseppe Palma, giurista e scrittore, autore del blog ScenariEconomici.it e di alcuni libri come *Figli destituenti. I gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale, Il tradimento della Costituzione. Dall’Unione Europea agli Stati Uniti d’Europa: la rinuncia alla sovranità nazionale, e Il male assoluto: Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro*.

UNA RIFORMA CHE TRADISCE AMPIAMENTE LE INTENZIONI DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

L’articolo 138 della Costituzione (cioè quello che detta la procedura di revisione costituzionale) fu scritto, come tutta la Costituzione del resto, negli anni 1946-47, pertanto il procedimento aggravato da esso previsto, quindi le maggioranze richieste perché il Parlamento potesse procedere a riformare la Costituzione, trovavano inquadramento all’interno di un ben più ampio sistema democratico e di garanzie che prevedeva – tra le altre cose – una legislazione elettorale con sistema proporzionale puro (tanti seggi quanti sono i voti ottenuti in percentuale), quindi la maggioranza richiesta nella seconda votazione (assoluta con eventuale successivo referendum e dei 2/3 dei componenti senza referendum) era da inquadrarsi esclusivamente all’interno di quel tipo di meccanismo elettorale (tanto più che i Padri Costituenti definirono il voto come “eguale” – art. 48 Cost.).

Ciò detto, con l’adozione da parte del Parlamento della legge n. 270 del 2005 (il cosiddetto porcellum) con la quale si sono svolte le elezioni politiche del 2006, 2008 e 2013 (quindi la stessa con la quale è stata eletta anche la XVIIa Legislatura che oggi ha riformato la Costituzione), è stato introdotto un sistema elettorale maggioritario (nello specifico si trattava di un proporzionale con premio di maggioranza), per cui un numero elevatissimo di deputati e senatori sono risultati “eletti” in Parlamento non in proporzione ai voti regolarmente ottenuti, bensì grazie ad un regalo (premio di maggioranza) scaturito dal sistema elettorale maggioritario.

Nello specifico, a seguito della consultazione elettorale del febbraio 2013 (che è quella che ha determinato la composizione dell’attuale compagine parlamentare che ha riformato la Costituzione), la coalizione di centro-sinistra all’epoca guidata da Pier Luigi Bersani ottenne solo il 29,55% dei voti, appena lo 0,37% in più della coalizione di centro-destra arrivata seconda (guidata da Silvio Berlusconi), mentre il Movimento 5 Stelle – guidato da Beppe Grillo e non coalizzatosi con

nessun'altra lista – si affermò come primo partito con il 25,56% dei voti (il Partito democratico, che ha dettato la riforma, ottenne solo il 25,43% dei consensi).

Ciò premesso, per effetto del meccanismo elettorale maggioritario previsto dal porcellum, la composizione parlamentare (nello specifico quella relativa alla Camera dei deputati, dove il premio di maggioranza era nazionale) risulta gravemente falsata, infatti la coalizione di centro-sinistra ha ottenuto ben 340 seggi su 630 (cioè il 55%), quando avrebbe dovuto ottenerne – proporzionalmente ai voti ottenuti – solo 186.

È dunque facile comprendere che, quando nel 1946-47 i Padri Costituenti scrivevano l'art. 138 della Costituzione, mai avrebbero pensato che nel corso dei decenni futuri si sarebbero potute verificare simili distorsioni del voto popolare, altrimenti non si sarebbero fermati – per quanto concerne la tipizzazione delle maggioranze richieste nella seconda votazione – a prevedere la maggioranza assoluta come condizione necessaria e sufficiente, ma avrebbero certamente richiesto quantomeno quella qualificata dei 3/5 dei componenti di ciascuna camera (in luogo di quella assoluta).

Le intenzioni dell'Assemblea Costituente in tema di revisione costituzionale erano infatti volte al raggiungimento – in seconda deliberazione – di almeno il 50% più uno dei voti di deputati e senatori, che col sistema proporzionale puro significa(va) 50% più uno della volontà popolare!

Ciò detto, se al posto del porcellum vi fosse stata una legge elettorale come quella vigente negli anni in cui veniva scritta e approvata la Costituzione del 48' (proporzionale puro), l'attuale revisione costituzionale avrebbe necessitato non solo dei voti provenienti dai parlamentari della formazione vincente (in tal caso del tutto insufficienti), ma anche di gran parte di quelli della formazione arrivata seconda, oppure di quelli del primo partito.

E ciò avrebbe quantomeno garantito – nell'intero percorso della riforma – una necessaria partecipazione politico-parlamentare molto più ampia, esattamente com'era nelle intenzioni della Costituente. Nella situazione reale, invece, con il sistema elettorale maggioritario previsto dal porcellum, la Costituzione è stata riformata grazie ad un numero di voti provenienti da parlamentari eletti non per effetto dell'esatta traduzione in seggi della volontà popolare (com'era nelle intenzioni dei Padri Costituenti), bensì quale conseguenza dell'applicazione di un premio di maggioranza sproporzionato (dal 29,55% al 55%) e per di più dichiarato incostituzionale.

A tal proposito corre l'obbligo ricordare che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 1/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del porcellum (legge elettorale con la quale è stata eletta la XVIIa Legislatura che ha riformato la Costituzione) anche nella parte in cui questo (il porcellum) non prevedeva una soglia minima di voti oltre la quale avrebbe dovuto trovare applicazione il premio di maggioranza!

Alla luce delle predette argomentazioni, non è dunque l'esatta traduzione in Parlamento della sovranità popolare ad aver riformato la Costituzione, bensì un fantasma di dimensioni sproporzionate privo della irrinunciabile ed esatta corrispondenza con la volontà popolare.

Anche su questo punto le intenzioni dell'Assemblea Costituente non sono state in alcun modo rispettate, con l'aggravante che tutti i deputati e i senatori di questa Legislatura (e delle due precedenti) non sono stati neppure scelti direttamente dai cittadini ma nominati dalle segreterie di partito ed "eletti" in Parlamento sulla base della posizione di ciascun candidato nelle liste elettorali, i cui nomi non erano neppure indicati sulla scheda elettorale, circostanza non di poco conto visto che la pronuncia di incostituzionalità del porcellum (Sentenza Corte Costituzionale n. 1/2014) ha riguardato anche la mancata possibilità per l'elettore di esprimere le preferenze per i candidati.

**giurista e scrittore, autore del blog ScenariEconomici.it e di alcuni libri come Figli destituenti. I gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale"; "Il Tradimento della Costituzione. Dall'Unione Europea agli Stati Uniti d'Europa. La rinuncia alla sovranità nazionale"; "Il Male Assoluto. Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L'incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell'UE. Aspetti di criticità dell'Euro"; "Ttip Che cos'è, cosa prevede e perché occorre fermarlo"; e) "€urocrimine Cos'è la moneta unica e come funziona. Soluzioni giuridiche per uscire dall'€uro"*

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli